

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Fusione per incorporazione di società non residente e valori fiscali

di **Fabio Landuzzi**

Con la **risoluzione n. 69/E del 5 agosto 2016** l'Agenzia delle Entrate ha affrontato un caso interessante proposto mediante un'istanza di interpello da una **società residente** la quale aveva perfezionato un'operazione di **fusione per incorporazione di una società estera**, residente nel Lussemburgo, la cui attività era peraltro svolta per mezzo di una propria **stabile organizzazione** in Lituania e riferita alla **detenzione di un immobile concesso in locazione** e altre partecipazioni societarie.

La questione generale controversa era riferita alla possibilità o meno di applicare all'operazione così descritta la **disciplina di cui all'articolo 166-bis del Tuir** in merito al **recepimento dei valori dell'attivo e del passivo** delle società che trasferiscono la loro sede in Italia, disciplina come noto profondamente innovata dal **decreto internazionalizzazione (D.Lgs. 147/2015)**. Il primo comma della citata norma prescrive infatti che i soggetti esercenti attività d'impresa, inclusi nella lista ex articolo 11, comma 4, D.Lgs. 239/1996 (ovvero, residenti in Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni), che **trasferiscono la loro residenza** ai fini delle imposte sul reddito nel territorio dello Stato, **assumono quale valore fiscale delle attività e passività il valore normale** determinato ai sensi dell'articolo 9 del Tuir.

Tre sono i **punti** sui quali l'Amministrazione ha preso posizione fornendo alcune chiavi di lettura interessanti.

Il **primo tema** verte sulla sussistenza del **presupposto soggettivo** di applicazione della norma tenuto conto che la **società incorporata**, come detto, si limita a una gestione immobiliare e di partecipazioni. L'Agenzia precisa che il **requisito dell'esercizio di un'impresa commerciale** a cui è subordinato il regime di cui all'articolo 166-bis del Tuir va riferito a tutti i soggetti che sono **"titolari di reddito d'impresa secondo l'ordinamento domestico"**, perciò **a prescindere dall'attività in concreto svolta**. Si tratta quindi di una definizione diversa da quella che viene invece assunta ai fini dell'applicazione della *participation exemption*.

Il **secondo tema** riguardava proprio l'**ingresso nel sistema fiscale italiano delle attività e passività** incluse nel patrimonio dell'incorporata non residente. Ebbene, la **relazione illustrativa** del decreto internazionalizzazione si limita a riferire il campo di applicazione dell'articolo 166-bis al caso di **"trasferimento della residenza nel territorio dello Stato"** senza alcuna ulteriore precisazione; secondo l'Amministrazione, quindi, il Legislatore ha inteso regolare il trasferimento della residenza fiscale in Italia del soggetto estero sotto **un approccio per così dire sostanziale**, senza avere riguardo perciò alle **modalità con cui il trasferimento avviene**. Quindi, anche la circostanza prospettata, ovvero **la fusione per incorporazione della**

società di diritto lussemburghese, integra i presupposti per **l'applicazione dell'articolo 166-bis del Tuir**.

Il **terzo ed ultimo tema** si riferiva al **valore da attribuire per la presa in carico dei beni** dell'incorporata non residente che **non risultavano più iscritti nell'attivo** patrimoniale in quanto **interamente ammortizzati**, e per quei beni il cui valore contabile nella situazione patrimoniale dell'incorporata era inferiore al *fair value*. Anche rispetto a questo tema, l'Amministrazione osserva che **rileva sempre il valore normale** dei beni dell'incorporata, e quindi anche nella circostanza in cui quest'ultimo fosse **inferiore al valore di bilancio**.

Infine, il riconoscimento fiscale di tali costi dovrà comunque **rispettare i principi generali dell'ordinamento** in materia di reddito d'impresa, per cui anche **l'inerenza e l'effettività del sostenimento** di tali oneri dovranno essere adeguatamente supportati dalla società incorporante residente.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

